

Sentenza: 17/06/2010, n.215.

Materia: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

Giudizio:legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: articoli 117, terzo comma e 118, primo e secondo comma Costituzione.

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento, Regioni Umbria, Toscana ed Emilia Romagna

Oggetto:articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.

Esito: illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Le Regioni Umbria, Toscana, Emilia Romagna e la Provincia autonoma di Trento, sollevano la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103(Disposizioni correttive del decreto legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.

L'articolo 4 del d.l. 78 del 2009, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 103 del 2009, prevede che il Consiglio dei Ministri può individuare interventi relativi alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari (comma 1); la disposizione richiede la necessità dell'intesa con la Regione solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione e non anche per quelli concernenti il trasporto e la distribuzione dell'energia.

Il Consiglio dei ministri nomina, con la stessa procedura di cui al comma 1, uno o più Commissari straordinari per la realizzazione di tali interventi (comma 2).

Il Commissario straordinario può fissare, per l'attività occorrente per l'autorizzazione e l'esecuzione degli interventi in questione, termini più brevi rispetto a quelli ordinariamente previsti; inoltre in tutti i casi in cui le amministrazioni non rispettino tali termini (quelli ordinari ovvero quelli da lui

abbreviati)), può sostituirsi alle amministrazioni medesime nel compimento di tutta l'attività che sarebbe di loro competenza (comma 3).

Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri ministri competenti (comma 4).

Premesso che la norma censurata deve essere ricondotta alla materia "produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, ad avviso delle Regioni Umbria ed Emilia Romagna e della Provincia autonoma di Trento", non sussisterebbero le ragioni giustificatrici per la "chiamata in sussidiarietà in capo ad organismi statali" come disposto dalla norma denunciata.

Le Regioni Umbria ed Emilia Romagna e della Provincia autonoma di Trento, sostengono anzitutto che la chiamata in sussidiarietà del potere di individuare e realizzare interventi relativi alla produzione, alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, è stata attuata dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del d.l. 78 del 2009 con una normativa non adeguata, perché le ragioni di urgenza che giustificano la realizzazione degli interventi, mal si conciliano con obbligo di realizzazione degli stessi con "capitali prevalentemente o interamente privati", la cui disponibilità per definizione non è garantita. La normativa, secondo le Regioni sarebbe anche non proporzionata, perché non vi sono ragioni per attrarre al centro, oltre all'individuazione degli interventi, anche la loro realizzazione.

Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna deducono, in via subordinata, che, in ogni caso, i poteri attribuiti ai Commissari sarebbero troppo ampi, la norma sarebbe poi illegittima nella parte in cui prevede l'intesa con le Regioni solo per gli interventi relativi alla produzione e non anche per quelli relativi al trasporto ed alla distribuzione dell'energia.

Per le Regioni sarebbero dunque violati gli articoli 117 e 118 Cost. e , per la Provincia di Trento, anche le norme statutarie in materia di "energia".

La Corte Costituzionale accoglie il ricorso delle Regioni in considerazione del fatto che un simile spostamento di competenze è motivato solo con l'urgenza che si ritiene necessaria nell'esecuzione delle opere. Nel caso specifico, trattandosi di iniziative di rilievo strategico, dovrebbe comportarsi l'assunzione diretta da parte dello Stato, in quanto alla realizzazione delle stesse; invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi previsti devono essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all'anche al quantum.

Secondo la Corte la previsione secondo la quale la realizzazione degli interventi è affidata ai privati, rende l'intervento legislativo statale anche sproporzionato; non c'è motivo di sottrarre competenze alle Regioni quando le presunte ragioni dell'urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell'immediata esecuzione delle opere. Viene pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme in oggetto in quanto i canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggono in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni, non sono stati rispettati.